COMUNE DI MALVAGNA

PROV.DI MESSINA

Delibera n. 4 reg. del 17/02/2012

DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:Approvazione schema convenzione tra il Comune di Malvagna e la Soc.Coop.″Suor Nazarena Majone″.

,

L'anno **2012** il giorno**17** del mese di **febbraio** alle ore **18,30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

N°	Componenti		presente	assente
1.	Mungiovino Rita	Sindaco Presidente	x	
2.	Fazio Illuminato Fabio	Assessore	x	
3.	Miano Maria Francesca	Assessore	x	
4.	Riolo Francesco	Assessore	x	
5.	Orlando Luca Giuseppe	Assessore	x	

Presenti n. **5**	assenti n. =

Presiede il Sindaco Dott.ssa Mungiovino Rita.
Assenti gli Assessori:
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Puglisi Salvatore Marco.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto: "**Approvazione Schema Convenzione tra il Comune di Malvagna e la Soc. Coop. "Suor Nazarena Majo**ne".

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: "Approvazione Schema Convenzione tra il Comune di Malvagna e la Soc.Coop. "Suor Nazarena Majone"., che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Inoltre, con separata votazione ad unanimita' dichiara l'atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.to: Dott.ssa Rita Mungiovino

L'Assessore Anziano
F.to: Riolo Francesco

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Puglisi Salvatore M.

E' copia conforme per uso Amministrativo Malvagna, lì L'istruttore Amministrativo Russotti Carlo Franco	**Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale dal** **al** **con il n.** **Il Messo** **F.to**

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno

☐ per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L'Addetto
_____

Lì

Il Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il _____essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

All'ufficio_____
All'ufficio_____
All'ufficio_____
A_____

Lì _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
……

COMUNE DI MALVAGNA

Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO	**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA SOC. COOP. “SUOR NAZARENA MAJONE”.

REGISTRATA AL N° _____ DATA: _____

PARERI FAVOREVOLI	PARERI CONTRARI
1)	1)
2)	2)
3)	3)

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAONA
TEL. 0942964003 - FAX 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE 87000230036

COMUNE DI MALVAGNA

Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO	**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA SOC. COOP. “SUOR NAZARENA MAJONE”.

REGISTRATA AL N° _____ DATA: _____

PARERI FAVOREVOLI	PARERI CONTRARI
1)	1)
2)	2)
3)	3)

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAONA
TEL. 0942964003 - FAX 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE 87000230036

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA

E LA SOC. COOP. "SUOR NAZARENA MAJONE"

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di febbraio tra l'Amministrazione comunale di Malvagna, codice fiscale 87000230836, d'ora in avanti designata con il termine"A.C", legalmente rappresentata dal Sindaco Dott.ssa Mungiovino Rita, nata a Catania il 22/05/1961 codice fiscale MNGRTI61E62C351F, nella qualità di legale rappresentante autorizzato alla stipula della presente convenzione e il Sig. Siligato Giacomo, nato a Graniti il 22/10/1958 codice fiscale SLGGCM58R22E142G, il quale interviene nella qualità di socio e legale rappresentante della ditta Suor Nazarena Majone – Società Cooperativa con sede legale in Mojo Alcantara, via Madre Chiesa, n._____ Partita Iva 02849220831, che in prosieguo sarà indicato con il termine "Ente", iscritto all'Albo Regionale, ex art.26 L.R.22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali n.1552 del 09/09/2011, per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia "Casa di riposi o Comunità alloggio", con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMETTONO

- Che l'amministrazione Comunale di Malvagna in attuazione della L.R.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- Che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'Amministrazione intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzioni con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

- Che lo strumento della convenzione con gli Enti Assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16, 4° comma, lettera c), della L.R.22/86, nella L.142/90 capo VIII e nella L.R.48/91, art.1, I comma, lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione e l'Ente prescelto;

- Che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche,occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 8.8.1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle U.S.S.L. e ciò senza aggravi per la spesa comunale;

- Che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridica-amministrativa di ispirazione: locali,attrezzature,arredi,impianti, in conformità agli

standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

E PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO ED UTENZA

L'Amministrazione si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Casa di Riposo in favore di persone anziane parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.
Il numero massimo di utenti in regime di n**. 2** unità ma nulla è dovuto a qualsiasi titolo se non in presenza di provvedimento formale e relativa assunzione dell'impegno di spesa. Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.
Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai posti convenzionati devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.
In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato,ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di PS,ovvero autorizzati dall'Amministrazione in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.
L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti,si impegna altresì,nei limiti della capacità ricettiva ad accogliere in forma temporanea e diurna,anziani autosufficienti e non,in relazione ad esigenze di rilievo tutelare,sociale e sanitario,per l'assenza o idoneità della famiglia,accertata dal Servizio Sociale Comunale o dal Giudice Tutelare.

Art.2
MODALITA' DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1,gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione.
L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'Amministrazione a seguito di domanda dell'interessato,dei familiari o da chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.
L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio successivo.
L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare.In tal caso, l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto

e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto.
E' facoltà dell'Amministrazione dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.
L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazioni entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente,fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza.
Rimane impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di gg.15 dalla comunicazione dell'Ente,trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.
Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale,l'Amministrazione può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.
L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla seguente convenzione ed è subordinata ,comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.
L'Ente, accerta la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro 5 giorni, comunicazione all'Amministrazione, riportante anche il programma individuale di assistenza approvato dal Rappresentante della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori e sanitari della struttura medesima.
Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile,l'Amministrazione per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio Territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

ART.3
MODALITA' DI DIMISSIONE

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato, si può pervenire su disposizione dell'Amministrazione per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'Amministrazione non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.
In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'Amministrazione,lEnte ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente Ufficio Comunale entro 3 giorni,maturando il diritto del

rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione,a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto,allo scopo di consentire all'Amministrazione la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART.4
MODALITA' DI INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- A mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti-2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente,riscaldamento,acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'Istituto deve dotarsi,da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo ,un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti,su prescrizione sanitaria;
- A stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- Ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- A garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano,sotto il controllo medico e con personale qualificato,utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera,medica generica,specialistica e farmaceutica,così come regolato dal S.S.N;
- Ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale,il segretariato sociale professionale,le attività socio-culturali e ricreative ,l'igiene e la cura personale,il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in Istituto;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione,in collaborazione con l'Amministrazione e il volontariato,ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno delle strutture;
- A riferire semestralmente:all'Ufficio di Servizio Sociale,sullo stato dei soggetti ospiti,sulle loro condizioni psico-fisiche,sui rapporti con i familiari sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione;all'Autorità Sanitaria Locale per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- A relazionare annualmente all'Amministrazione sull'attività complessiva svolta ,sullo stato dell'utenza accolta ,sulle prestazioni rese,sul personale

impiegato,sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della convenzione;

- A favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari,amici e conoscenti;
- A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti;documenti di carattere anagrafico,previdenziale e sanitario;schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in Istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5
PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate ,l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato,socio-lavoratore,dipendente il seguente personale:
a)Un direttore coordinatore;
b)Un segretario amministrativo –economo,munito di diploma di iscrizione secondaria di secondo grado;
c)Un assistente sociale (anche in convenzione);
d)Ausiliari servizi tutelari:1 per 15 utenti,per due turni contrattuali;
L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore /utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);
e)Ausiliari servizi generali:1per 20 utenti;
L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore prenotturne (all'interno del turno contrattuale).
f)Infermiere professionale:1 unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore.
g) N.1 addetto lavanderia-stireria-guardaroba;
h) N.1 cuoco, n.1 aiuto cuoco;
i) N.1 addetto manutenzione ordinaria-operaio;
j) N.1 portinaio-custode-centralinista;
k) N.1 medico in convenzione;
l) N.1 terapista della riabilitazione in convenzione.
L'Ente si impegna ad assicurare la presenza, nelle ore serali e notturne, di n.1 unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.
L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso di titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

Art.6
TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L.di categoria o,in assenza,dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali ;di tale adempimento l'Ente deve,a richiesta dell'Amministrazione,fornire apposita documentazione.

Art.7
PRESCRIZIONE

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente,tenuto in regola con le vigenti disposizioni.
L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti,che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art.8
LIMITI CAPACITA' RICETTIVA

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "Case di Riposo",non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva.
A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'Amministrazione solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art.9
FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente,non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.
L'Amministrazione si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art.10
ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario,l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero,l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione,entro 3 giorni dal ricovero.
L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.
Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura,al suo rientro.
E' facoltà dell'Amministrazione trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero,acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in Istituto.

Art.11
CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'Amministrazione a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario,ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente Ufficio Comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12
VOLONTARIATO

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti, dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma i rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione e senza la corresponsione di alcun compenso.
I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impegno degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate,purchè preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art.13
PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L’Amministrazione promuove ogni 6 mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l’Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l’emergere di nuovi bisogni,le modifiche apportate al servizio prestato.

Art.14
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L’Amministrazione corrisponderà all’Ente per ciascuno assistito, la retta giornaliera di Euro 43,00 I.V.A. compresa, oltre spese periodiche mediche, per strutture con ricettività inferiore a 50 posti,sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l’Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.
La retta di cui sopra si articola in Euro **43,00** omnicomprensiva di vitto e oneri generali compresi quelli del personale. La retta comprende l’aumento **ISTAT** e si applicherà alla somma **l’IVA al 4%.**
L’Amministrazione provvederà a liquidare:

I. Per gli oneri generali,le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall’Ente;
II. Per gli oneri relativi al vitto,per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali;
III. Per le giornate di assenza,l’Ente è obbligato,a partire dal terzo giorno consecutivo,ad informare l’Amministrazione e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Le parti,essendo l’importo contrattuale indeterminato,concordano e dichiarano che il valore del presente contratto, che sarà tenuto a base per gli effetti dell’imposta di registro, è di Euro 15.695,00 pari al costo annuo di n. 1 anziano che, raddoppiato per **n° 2 unità**, risulta essere pari a complessivi **€. 31.390,00** .

Art.15
RIMBORSO

Le contabilità dovranno essere inoltrate all’Amministrazione chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
Sui prospetti contabili ,corredati da fattura ove l’Ente sia tenuto e debitamente firmati dal Legale Rappresentante,debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l’indicazione delle presenze,delle assenze,delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'Amministrazione;ove dovessero emergere errori o difformità ,questa,entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente,il quale invierà una nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.
Alla liquidazione si provvede entro 90 gg. dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Amministrazione,sulla base dei prospetti riconosciuti regolari.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato compete all'Ente,la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di un punto.
I prospetti contabili possono pervenire all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente,che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art.16
INTEGRAZIONE RETTA

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità Sanitaria, l'Amministrazione deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera,come prima determinata all'art.14,entro il limite massimo del 100%,proporzionalmente al grado di non autosufficienza,ai sensi dell'art.17,,legge regionale n.87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni,corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera,graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'Amministrazione provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art.17
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data del primo effettivo ricovero.
E' escluso il rinnovo tacito.
Si da atto che costituisce risoluzione di diritto con effetti immediati della presente convenzione il mancato rinnovo della concessione di iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 L.R. 22/86, della Cooperativa
L'Amministrazione può,con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza,disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse,con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.
Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione,l'Ente è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art.18
RECESSO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri Uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti,la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.
Trascorsi 15 gg.dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze,la parte lesa ha la facoltà di recesso.
Se la parte inadempiente è l'Ente,l'Amministrazione ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art.19
CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune ,un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art.20
VALIDITA' CONVENZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'Amministrazione alla approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività,per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione.Si dà atto che l'Ente ha assolto l'obbligo di produrre,prima della presente sottoscrizione:

1) La certificazione di cui alle Leggi 1423/56,575/75,936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al Legale Rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
2) Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez.anziani tip.Casa di Riposo in applicazione dell'art.26 L.R.22/86 e l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio che si trovano depositati presso l'ufficio comunale dei Servizi Sociali.

Art.21
Si dà atto che l'Ente riceverà il pagamento delle somme dovute soltanto dietro presentazione di apposite fatture, dove verranno indicate le coordinate bancarie per l'accredito delle relative spettanze ai sensi della Legge 136/2010.

Il conto corrente dove verranno accreditate le suddette spettanze è intestato a _____ e su di esso è delegato /a ad operare anche il/la Signor _____ nato/a _____ il _____C.F_____.

Art.22
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.23
SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art.24
FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Taormina.
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

PER L'AMMINISTRAZIONE._____

PER L'ENTE:_____